



COMUNE DI CASTELLANA GROTTTE

Città Metropolitana di Bari

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 176 del 22/12/2015

OGGETTO: Piano di Gestione del SIC Murgia Sud Est IT9130005 adottato con D.G.R. 1988 del 17/11/2015. **Osservazioni.**

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **ventidue** del mese di **dicembre**, con inizio alle ore **18:30**, nella sala delle adunanze della sede comunale, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone di:

		Presenti	Assenti
prof. Francesco TRICASE	<i>Sindaco</i>	x	
geom. Giovanni Bianco	<i>Vice Sindaco</i>	x	
dott.ssa Cinzia Valerio	<i>Assessore</i>	x	
p.i. Antonio Campanella	<i>Assessore</i>	x	
rag. Giovanni Romanazzi	<i>Assessore</i>	x	
arch. Maurizio T. Pace	<i>Assessore</i>	x	
		6	0

Partecipa il Segretario Generale dott. Gerardo Gallicchio

LA GIUNTA

PREMESSO

CHE con Delibera di Giunta Regionale n. 1988 del 03/11/2015 pubblicata sul B.U.R.P. n. 149 del 17/11/2015, è stato adottato il Piano di Gestione del Sic "Murgia di Sud Est" IT9130005 e il relativo Regolamento;

CHE con nota prot. 15847 del 24/11/2015 emessa dalla Regione Puglia, Dipartimento di mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio Sezione Ecologia Servizio VAS, si sono avviati gli adempimenti in materia di assoggettabilità a VAS del Piano di Gestione del Sic "Murgia di Sud Est" con la consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati giusta d.lgs. 152/2006 e secondo quanto disposto dagli artt. 5, 6 e 8 comma 2 della L.R. 44/2012;

CHE in data 27/11/2015 è stata pubblicata sul sito web istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "Pianificazione e governo del territorio", la Delibera della Giunta Regionale Pugliese n. 1988 del 3.11.2015, pubblicata sul B.U.R.P. n. 149 del 17.11.2015, ad oggetto: "Adozione del Piano di Gestione e del relativo Regolamento del SIC "Murgia di Sud Est" IT 9130005;

CHE entro quaranta giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.P. è prevista la possibilità di inviare alla Regione Puglia - Ufficio Parchi e Tutela delle Biodiversità, osservazioni scritte mediante PEC all'indirizzo ufficioparchi@pec.ruparpuglia.it;

CHE entro trenta giorni dal ricevimento delle nota prot. 15847 del 24/11/2015, emessa dalla Regione Puglia - Dipartimento di mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio Sezione Ecologia Servizio VAS, i soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati, tra cui codesto Ente, possono inviare il proprio contributo all'autorità procedente per le eventuali controdeduzioni;

PRESO ATTO delle determinazioni redatte dal Settore Sviluppo Territoriale e degli emendamenti da proporre giusta le risultanze degli incontri che l'Ufficio ha tenuto con un gruppo di lavoro costituito da tecnici e amministratori dei Comuni di Grottaglie, Alberobello, Noci, Mottola, Castellana Grotte, Villa Castelli e Martina Franca;

CONSIDERATO

CHE il territorio comunale è interessato in maniera significativa ed incisiva alle indicazioni e prescrizioni contenute dal PDG così come formulato e adottato;

CHE il Piano di Gestione adottato, così come indicato in premessa, individua specifiche disposizioni per il nostro territorio definito dallo stesso come contesto paesaggistico locale 1 "Ecosistema agricolo urbanizzato ad elevata frammentazione dell'hinterland di Martina Franca", disciplinato dall'art. 12 del Regolamento del Piano di Gestione;

CHE le indicazioni e le prescrizioni regolamentate dal richiamato P.D.G avrebbero significativi effetti sulla comunità locale anche di natura economica e sociale;

VISTO il D.P.R. 380/01 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTA la L. 241/90 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. 357/97 e D.P.R. 120/2003;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica";

VISTO il "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali" n.18 del 09/10/2013;

VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO l'art. 18 del D. Lgs.n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

RITENUTO di procedere con immediatezza alle osservazioni, sia per quanto riguarda la procedura di consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e degli enti territoriali interessati, giusta d.lgs. 152/2006 e secondo quanto disposto dagli artt. 5, 6 e 8 comma 2 della L.R. 44/2012, che in riscontro al contenuto del P.D.G. "Murgia di Sud Est" adottato con Delibera di Giunta Regionale n. 1988 del 03/11/2015 e pubblicata sul B.U.R.P. n. 149 del 17/11/2015;

PRESO ATTO che sulla proposta è stato reso parere tecnico favorevole ai sensi dell'art. 49 del d.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

DELIBERA

La premessa è parte integrale della presente deliberazione,

1. DI FARE PROPRIO il contenuto delle determinazioni e della proposta di emendamenti da apportare al Regolamento di attuazione del Piano di Gestione Murgia Sud Est IT9130005, adottato con D.G.R. n. 1988 del 03/11/2015 pubblicata sul B.U.R.P. n. 149 del 17/11/2015, giusta le risultanze rinvenienti dal gruppo di lavoro indicato in premessa, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

2. DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento e dei relativi allegati, ai sensi dell'art. 39 del d.lgs. 33/2013;

3. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Regione Puglia – Ufficio Parchi e Tutela delle Biodiversità;

4. DI DICHIARARE il presente atto deliberativo, con separata votazione palese, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito per quanto in premessa esposto e considerato.

Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile mediante il rilascio dei pareri
(art. 49, c. 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000)

Parere di regolarità tecnica: favorevole

Castellana Grotte, 22/12/2015

Il Responsabile del Settore V
f.to Ing. Andrea INGRASSIA

Parere di regolarità contabile: si attesta l'irrilevanza del parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della vigente normativa.

Castellana Grotte, 22/12/2015

Il Responsabile del Settore IV
f.to Dott.ssa Maria Grazia ABBRUZZI

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

Il Sindaco
f.to prof. Francesco Tricase

Il Segretario Generale
dott. Gerardo Gallicchio

Registro albo n:26

Il presente atto viene pubblicato in data odierna all'albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 13/01/2016 al 28/01/2016.

Castellana Grotte, 13 Gennaio 2016

Il Responsabile della Pubblicazione
f.to sig.ra Natalia Tanzarella

La presente deliberazione:

- è stata comunicata ai capigruppo consiliari nel primo giorno di pubblicazione tramite posta elettronica;
- è divenuta esecutiva il giorno _____ in quanto:
 - dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);
 - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).

Castellana Grotte, _____

Il Responsabile del procedimento
f.to dott. Giuseppe Piccinni

Allegato alle osservazioni

Emendamenti all'articolato del Regolamento del PdG Murgia di Sud-Est

<i>(testo del regolamento adottato)</i>	<i>(emendamenti abrogativi, indicati con una barra di cancellazione e emendamenti integrativi, indicati in grassetto)</i>
<p>ART. 3</p> <p>RAPPORTI CON LA PIANIFICAZIONE E PAESAGGISTICA E URBANISTICA</p> <p>Per le finalità indicate all'articolo 1, il PDG:</p> <p>a) applica le direttive di cui all'art.70 e integra le disposizioni dell'articolo 73 del PPTR, relative ai Siti di rilevanza naturalistica.</p> <p>b) assume l'Atlante del patrimonio ambientale, territoriale e paesaggistico definito dal PPTR e ne dettaglia i contenuti;</p> <p>c) individua i contesti paesaggistici locali e ne definisce gli obiettivi di qualità paesaggistica, in coerenza con quelli di "ambiti e figure" del PPTR, nonché con le criticità riscontrate all'interno del Sito, al fine di fornire indirizzi o prescrizioni specifiche per l'integrazione del paesaggio nelle politiche urbanistiche e nella pianificazione di settore (ambientale, agricola e forestale, sociale ed economico);</p> <p>d) Per garantire l'efficacia del PDG e delle azioni in esso contenute, i nuovi PUG o quelli in formazione e i piani di settore:</p> <ul style="list-style-type: none">• assumono nel proprio quadro conoscitivo le indicazioni del Quadro conoscitivo (QC) e del Quadro valutativo (QV) del PDG, con valore strumentale e di supporto alle scelte di pianificazione urbanistica generale e attuativa;• danno attuazione agli obiettivi di contesto assumendo e/o verificando a scala di maggior dettaglio i perimetri dei contesti paesaggistici locali di appartenenza definiti dal PDG e adeguando gli interventi e le previsioni dei propri strumenti alle disposizioni del presente regolamento;• dimostrano la coerenza con il PDG, nonché le eventuali sinergie/integrazioni con le azioni definite all'interno del relativo Piano d'Azione (PA);• recepiscono la perimetrazione definitiva del SIC "Murgia di Sud-Est" (IT9130005) e le indicazioni del regolamento, per quanto	<p>ART. 3</p> <p>RAPPORTI CON LA PIANIFICAZIONE E PAESAGGISTICA E URBANISTICA</p> <p>Per le finalità indicate all'articolo 1, il PDG e ai soli fini della V.I.:</p> <p>a) applica le direttive di cui all'art.70 e integra le disposizioni dell'articolo 73 del PPTR, relative ai Siti di rilevanza naturalistica.</p> <p>b) assume l'Atlante del patrimonio ambientale, territoriale e paesaggistico definito dal PPTR e ne dettaglia i contenuti;</p> <p>c) individua i contesti paesaggistici locali e ne definisce gli obiettivi di qualità paesaggistica, in coerenza con quelli di "ambiti e figure" del PPTR, nonché con le criticità riscontrate all'interno del Sito, al fine di fornire indirizzi o prescrizioni specifiche per l'integrazione del paesaggio nelle politiche urbanistiche e nella pianificazione di settore (ambientale, agricola e forestale, sociale ed economico);</p> <p>d) Per garantire l'efficacia del PDG e delle azioni in esso contenute, i nuovi PUG o quelli in formazione e i piani di settore:</p> <ul style="list-style-type: none">• assumono nel proprio quadro conoscitivo le indicazioni del Quadro conoscitivo (QC) e del Quadro valutativo (QV) del PDG, con valore strumentale e di supporto alle scelte di pianificazione urbanistica generale e attuativa;• danno attuazione agli obiettivi di contesto assumendo e/o verificando a scala di maggior dettaglio i perimetri dei contesti paesaggistici locali di appartenenza definiti dal PDG e adeguando gli interventi e le previsioni dei propri strumenti alle disposizioni del presente regolamento;• dimostrano la coerenza con il PDG, nonché le eventuali sinergie/integrazioni con le azioni definite all'interno del relativo Piano d'Azione (PA);• recepiscono la perimetrazione definitiva del SIC "Murgia di Sud-Est" (IT9130005) e le indicazioni del regolamento, per quanto attiene agli

attiene agli interventi che interessano il territorio in esso compreso;

- dimostrano, nell'ambito delle procedure di VAS, la coerenza delle scelte, relative anche ai territori esterni al SIC (con particolare riferimento all'Area contigua di cui all'art.2), con gli obiettivi di qualità paesaggistica indicati nel PDG, assicurando l'assenza di effetti significativi sugli habitat e le specie di interesse comunitario e sulle altre specie come indicate nel Formulario Standard Natura 2000 del Sito.

ART. 4

INTERVENTI IN DEROGA

L'ente di gestione del SIC in deroga al presente Regolamento qualora un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, connessi con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica e valutata la assenza di alternative, può autorizzarne la realizzazione, ponendo in essere ogni misura compensativa necessaria per mantenere la coerenza globale di Natura 2000 e nel rispetto del contenuto del D.P.R. 357/97 ss.mm.ii.

ART. 11. TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI DEL PATRIMONIO RURALE

Costituiscono beni del patrimonio rurale da tutelare tutti i fabbricati e i manufatti rurali individuati nel PPTR, all'interno dei beni vincolati o degli ulteriori contesti paesaggistici della componente culturale insediativa, e aggiornati nel database del PDG graficizzati nella tav. QC11 "Carta delle permanenze del sistema storico insediativo", nonché quelli ulteriormente censiti all'interno del Sito anche successivamente all'approvazione del PDG.

Il PDG riconosce il valore dei beni minori (seminaturali o antropici) e delle sistemazioni agrarie tradizionali, che costituiscono elementi

- dimostrano, nell'ambito delle procedure di VAS, la coerenza delle scelte, relative anche ai territori esterni al SIC (con particolare riferimento all'Area contigua di cui all'art.2), con gli obiettivi di qualità paesaggistica indicati nel PDG, assicurando l'assenza di effetti significativi sugli habitat e le specie di interesse comunitario e sulle altre specie come indicate nel Formulario Standard Natura 2000 del Sito.

Il Pdg non interviene sull'attuazione degli strumenti di pianificazione paesaggistica (PPTR) e urbanistica (PUG, PRG) vigenti.

Ove emergano differenti localizzazioni o perimetrazioni dei beni paesaggistici e degli ulteriori contesti di cui al PPTR, trovano applicazione esclusivamente le disposizioni del medesimo piano paesaggistico.

Art. 4

INTERVENTI IN DEROGA

SI PROPONE LA SOSTITUZIONE INTEGRALE DELL'INTERO ARTICOLO CON IL SEGUENTE

-Le opere pubbliche o di pubblica utilità possono essere realizzate in deroga alle prescrizioni previste dal presente Regolamento

-Sono comunque consentiti gli interventi in via d'urgenza per la difesa del suolo e la protezione civile, eseguiti nel rispetto della L. n. 225 del 24 febbraio 1992 e della specifica normativa regionale in materia. Per le suddette opere, realizzate d'urgenza, superati i motivi che ne hanno giustificato l'esecuzione devono essere previsti il ripristino dello stato dei luoghi ovvero adeguati interventi di riqualificazione e recupero delle caratteristiche paesaggistiche dei contesti.

ART. 11. TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI DEL PATRIMONIO RURALE

Eliminazione dell'intero capoverso

Il PDG riconosce il valore dei beni minori

<p>caratterizzanti del patrimonio rurale quali: alberi camporili, olivi monumentali, siepi e filari alberati, specchie, fogge, iazzi, lamie, fontanili, abbeveratoi e cisterne e depressioni temporaneamente inondate - nonché degli elementi lineari quali tratturi o altri tracciati di antiche percorrenze, trame fondiari definite da muretti a secco - e ne incentiva il recupero.</p> <p>In tutto il SIC non è consentito danneggiare, rimuovere o trasformare gli elementi antropici e/o seminaturali lineari, puntuali o areali del paesaggio agrario sopra richiamati. Inoltre il PDG promuove il censimento e la caratterizzazione dei beni minori del Sito con particolare riferimento ad ulteriori manufatti architettonici di valore storico culturale, identitario o paesaggistico ai fini della successiva tutela e valorizzazione. Per tali beni le trasformazioni ammissibili sono assentite previo accertamento della reale consistenza e del valore storico, sentite le sovrintendenze nell'ambito dei censimenti stessi e degli studi promossi dal PDG.</p>	<p>(seminaturali o antropici) e delle sistemazioni agrarie tradizionali, che costituiscono elementi caratterizzanti del patrimonio rurale quali: alberi camporili, olivi monumentali, siepi e filari alberati, specchie, fogge, iazzi, lamie, fontanili, abbeveratoi e cisterne e depressioni temporaneamente inondate - nonché degli elementi lineari quali tratturi o altri tracciati di antiche percorrenze, trame fondiari definite da muretti a secco - e ne incentiva il recupero.</p> <p>In tutto il SIC è consentito modificare, rimuovere o trasformare gli elementi antropici e/o seminaturali lineari, puntuali o areali del paesaggio agrario sopra richiamati, nella sola nell'ottica della rinaturalizzazione e della rigenerazione territoriale e del miglioramento ambientale. Inoltre il PDG promuove il censimento e la caratterizzazione dei beni minori del Sito con particolare riferimento ad ulteriori manufatti architettonici di valore storico culturale, identitario o paesaggistico ai fini della successiva tutela e valorizzazione.</p> <p>Per tali beni le trasformazioni ammissibili sono assentite previo accertamento della reale consistenza e dell'accertato valore storico, nell'ambito dei censimenti stessi e degli studi promossi dal PDG.</p>
<p>ART. 12. SPECIFICHE DISPOSIZIONI PER I CONTESTI AD ELEVATA FRAMMENTAZIONE</p> <p>Il PDG individua le forme di diffusione insediativa e gli insediamenti a bassa densità edilizia ed elevata densità infrastrutturale come principali cause della frammentazione ecologica del Sito e in particolare del contesto paesaggistico locale n.1 definito "Ecosistema agricolo urbanizzato ad elevata frammentazione dell'hinterland di Martina Franca".</p> <p>Per tali contesti il PDG ritiene prioritario indirizzare la pianificazione locale verso forme di governo che perseguano la limitazione di ulteriore consumo di suolo e favoriscano i processi di recupero ambientale e paesaggistico delle aree interessate, attraverso il mantenimento e la valorizzazione di varchi inedificati e delle aree agricole intercluse corrispondenti ad agroecosistemi di valore ecologico e paesaggistico.</p> <p>In particolare, sono obiettivi prioritari da assumere per la formazione del nuovo PUG del Comune di Martina Franca, in applicazione dell'art. 3:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ la verifica del dimensionamento delle zone di 	<p>ART. 12. SPECIFICHE DISPOSIZIONI PER I CONTESTI AD ELEVATA FRAMMENTAZIONE</p> <p><u>SI PROPONE LA SOSTITUZIONE INTEGRALE DELL'INTERO ARTICOLO CON IL SEGUENTE</u></p> <p>Il PDG individua le forme di diffusione insediativa e gli insediamenti a bassa densità edilizia ed elevata densità infrastrutturale come principali cause della frammentazione ecologica del Sito e in particolare del contesto paesaggistico locale n.1 definito "Ecosistema agricolo urbanizzato ad elevata frammentazione dell'hinterland di Martina Franca".</p> <p>Tale contesto paesaggistico presenta una disomogeneità di aree (agricole, residenziali, produttive) che richiedono una particolare attenzione e soluzioni urbanistiche -ambientali -naturalistiche in grado di garantire, da una parte, la riduzione delle pressioni antropiche e, dall'altra, la sostenibilità abitativa in zone dove è forte la presenza dell'uomo e delle infrastrutture.</p> <p>La zona in questione si distingue per una connaturata frammentazione del territorio rurale, dovuta alla tipologia di sistema insediativo che vi insiste (campagna abitata) caratterizzata da aree agricole residuali ormai prive della loro naturalità</p>

espansione non attuate e prive di SUA alla data di approvazione del PDG, sia a destinazione residenziale che industriale/produttiva, e l'individuazione di aree idonee esterne al SIC per la delocalizzazione di quelle in contrasto con la presenza di habitat di interesse comunitario (prevalentemente 9250 - *Querceti a Quercus trojana*) o di agroecosistemi tradizionali come rilevato nel PDG;

- l'individuazione e la perimetrazione di aree di recupero dei nuclei già pianificati e di ambiti idonei a progetti di rigenerazione ecologica periurbana, attuati a mezzo di specifici programmi integrati (PIREP), volti all'aumento della biopermeabilità del territorio attraverso la conservazione attiva delle aree residuali naturali e seminaturali, forestali e agricole (con particolare riferimento agli habitat di interesse comunitario 9250; 62A0 e 6220);
- la riduzione della frammentazione degli habitat attraverso interventi di riconnessione delle tessere di maggiore valore "Natura 2000" (9250 - *Querceti a Quercus trojana*).

Al fine di supportare l'Amministrazione locale nella pianificazione urbanistica integrata caratterizzata da elevati livelli di coerenza paesaggistica ed ecologica, l'Ente di gestione del SIC di concerto con la Regione Puglia e con le Amministrazioni locali promuove, contestualmente o preliminarmente alla redazione dello strumento urbanistico generale (parte strutturale), la redazione di uno studio di fattibilità per l'attivazione di "contratti di varco" volti al miglioramento dei livelli di permeabilità ecologica nel Sito e nell'Area contigua (scheda progetto 36). I varchi individuati potranno costituire aree di sperimentazione per l'attuazione dei suddetti PIREP.

In considerazione dello stato attuale di frammentazione del contesto paesaggistico locale n°1, fino all'approvazione del suddetto studio di fattibilità, nonché del PUG ad esso conforme, contenenti la definizione esatta dei varchi e delle aree di valenza ecologica in essi contenute, l'amministrazione comunale dovrà effettuare il controllo delle trasformazioni urbanistico edilizie, confrontandosi con l'Ente gestore, in base ai seguenti criteri:

- limitare la nuova edificazione alle aree di completamento già previste dallo strumento urbanistico vigente;
- perseguire la conservazione delle aree

affiancate a loro volta da case sparse in cui ci vive permanentemente circa 1/3 della popolazione di Martina Franca.

Oggi l'hinterland di Martina Franca con particolare riferimento alla zona F2/2 rappresenta la fedele restituzione delle previsioni di natura economica, sociale e probabilistica maturata dal pianificatore durante la fase di concepimento dell'attuale P.R.G.

A titolo semplificativo si riporta il contenuto della D.C. 107/75 <<..... è inoltre inserita la zona omogenea F2/2 che pur avendo carattere agricolo, ha un frazionamento (già d'allora ndr) della proprietà che richiede insediamenti da considerare come **Zona C** (DM. 1144/68); in detta zona, oltre a costruzioni al servizio dell'agricoltura, sono consentite costruzioni a scopo **residenziale**, con i seguenti indici.....>> ed ancora si riporta la norma d'impianto inserita per la zona agricola al fine di favorire il recupero dei fabbricati ivi esistenti; << al fine di rendere utilizzabili anche a scopo **residenziale e turistico** i trulli e le costruzioni rurali esistenti, è richiesto il restauro e risanamento conservativo degli edifici esistenti ed è ammessa la realizzazione di piccoli corpi di fabbrica collegati ai trulli medesimi, per l'ubicazione dei servizi in genere ed in particolare di quelli igienico ove non esistano>>;

Pertanto, considerata la complessità e l'attenzione che l'ambito in questione riveste sia dal punto di vista economico-sociale che naturalistico - ambientale il PDG ha, allo stato, come prioritaria finalità attivare una fase transitoria atta a coordinare ed integrare gli interventi contemplati dell'attuale pianificazione comunale (ivi compresa la nuova edificazione) con le esigenze di salvaguardia e conservazione che il sito in analisi richiede, dando le opportune direttive votate a garantire il giusto approccio e la convivenza degli interventi con l'ambito nel quale si pongono in relazione.

Il PDG si propone quindi quale strumento di preparazione e di collegamento ad uno studio ben più analitico e dettagliato da effettuare nell'ambito della redazione del nuovo PUG che dovrà necessariamente, a sua volta, garantire la sostenibilità ambientale delle zone in esame per mezzo di norme edilizio - urbanistiche differenziate in base al loro vero e reale valore naturalistico.

In particolare, saranno obiettivi prioritari da assumere per la formazione del nuovo PUG del Comune di Martina Franca, in applicazione dell'art. 3:

agricole residuali attraverso un regime di salvaguardia per le zone agricole e agricole residenziali della "campagna abitata", atto a circoscrivere gli interventi edilizi alla manutenzione ordinaria e straordinaria, consentendo il restauro e il risanamento conservativo nonché i soli ampliamenti funzionali alle attività complementari alle destinazioni agricole e forestali (es. turistico ricettivo/agriturismo) nei limiti consentiti nell'ambito di piani di miglioramento aziendale, coerenti con gli obiettivi di diversificazione e multifunzionalità delle aree agricole;

- favorire uno sviluppo unitario ed equilibrato e l'inserimento paesaggistico delle zone produttive provviste di strumenti urbanistici attuativi già approvati e di quelle ancora prive di strumento attuativo non ritenute incompatibili dal PDG, in conformità alle seguenti prescrizioni:

- la realizzazione degli edifici e dei relativi spazi di pertinenza dovrà avvenire limitando il consumo e l'artificializzazione del suolo;

- in nessun caso potranno essere ridotte le superfici degli habitat di interesse comunitario presenti nel SIC come risultante dall'elaborato del PDG Tav.QC07;

- le aree dovranno mantenere una funzione di servizio al territorio agricolo circostante ovvero assumere destinazioni funzionali alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli al fine di incentivare la filiera;

- le aree dovranno essere pianificate con un intervento unitario sulla base dei criteri e dei requisiti previsti per le Aree produttive ecologicamente attrezzate (APEA).

-

- la verifica del dimensionamento delle zone di espansione non attuate sia a destinazione residenziale che industriale/produttiva e l'individuazione di nuove aree idonee, preferibilmente esterne alla perimetrazione del SIC ovvero non interessate dalla presenza di habitat di interesse comunitario (prevalentemente 9250 - *Querceti a Quercus trojana*) o di agroecosistemi tradizionali come rilevato nel PDG;

- l'individuazione e la perimetrazione di aree di recupero dei nuclei già pianificati e di ambiti idonei a progetti di rigenerazione ecologica periurbana, volti all'aumento della biopermeabilità del territorio attraverso la conservazione attiva delle aree residuali naturali e seminaturali, forestali e agricole (con particolare riferimento agli habitat di interesse comunitario 9250; 62A0 e 6220);

- la riduzione della frammentazione degli habitat attraverso interventi di riconnessione delle tessere di maggiore valore "Natura 2000" (9250 - *Querceti a Quercus trojana*).

Al fine di supportare l'Amministrazione locale nella pianificazione urbanistica integrata caratterizzata da elevati livelli di coerenza paesaggistica ed ecologica, l'Ente di gestione del SIC di concerto con la Regione Puglia e con le Amministrazioni locali **puo'** promuovere, contestualmente o preliminarmente alla redazione dello strumento urbanistico generale (parte strutturale), la redazione di uno studio di fattibilità per l'attivazione di "contratti di varco" volti al miglioramento dei livelli di permeabilità ecologica nel Sito e nell'Area contigua (scheda progetto 36).

In considerazione dell'attuale stato di frammentazione del contesto paesaggistico locale n°1 e fino all'approvazione del PUG, l'Amministrazione comunale per mezzo del proprio Settore Sviluppo Territoriale o Ufficio delegato, dovrà verificare e monitorare (anche con controlli a campione) che le trasformazioni edilizie proposte siano formulate ed eseguite in osservanza ai seguenti criteri:

- inserimento coerente degli interventi edilizi consentiti dalla strumentazione urbanistica vigente sia essa generale che attuativa oltre che da Leggi Regionali (manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione, restauro e risanamento, nuova costruzione, ampliamenti una tantum, etc...) nel contesto paesaggistico ed ambientale in cui ricadono limitando il consumo e l'artificializzazione del suolo affinché il nuovo manufatto rappresenti nel suo contesto un contributo di evoluzione e

	<p>valorizzazione del paesaggio esistente;</p> <ul style="list-style-type: none"> -garantire il giusto rapporto tra l'edificato e lo spazio immediatamente esterno all'intervento eseguito, realizzando aree di pertinenza quali viali, percorsi interni, piazzali, aree parcheggio ecc pavimentate esclusivamente con materiali drenanti, quali la pietra calcarea a giunto largo, ghiaino, manto erboso con rete autoportante; -rispettare il carattere tipologico dell'ambito rurale già esistente con l'inserimento di elementi di arredo esterni di forma regolare ed in rapporto con i terreni circostanti; -ampliare gli insediamenti già esistenti con nuovi complessi organici sotto il profilo morfologico e nel rispetto degli equilibri eco sistemico-ambientali; -favorire nuove costruzioni di carattere agricolo, produttivo, residenziale, terziario senza la modifica dell'attuale assetto morfologico del suolo, promuovendo l'impiego di specie autoctone e limitando le aree pavimentate esterne; <p>L'approvazione del P.D.G non comporta modifiche alle norme edilizie ed urbanistiche del vigente P.R.G. e agli indirizzi, direttive e linee guida contemplati dal vigente P.P.T.R..</p> <p>ART. 14. EDIFICI E MANUFATTI</p> <p>Gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro conservativo, ristrutturazione edilizia, nuova costruzione e sistemazione</p>
<p>ART. 14. EDIFICI E MANUFATTI</p> <p>Gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro conservativo e ristrutturazione edilizia, sono regolati dagli strumenti di pianificazione urbanistica locale e assentiti in conformità alla normativa paesaggistica vigente.</p>	<p>ambientale delle relative pertinenze, sono regolati dagli strumenti di pianificazione urbanistica locale e assentiti in conformità alla normativa paesaggistica vigente.</p> <p><i>VEDASI ART. 22 DEL REGOLAMENTO PDG MURGIA DEI TRULLI GIUSTA LA TRASCRIZIONE RIPORTATA NELLE</i></p>
<p>ART. 16. SISTEMAZIONI AGRARIE TRADIZIONALI</p> <p>La manutenzione o il recupero delle opere di sistemazione e delimitazione dei fondi tramite muretti a secco deve avvenire utilizzando materiali e tecniche costruttive tradizionali, senza impiego di pietre appositamente sagomate. A questo scopo, si può fare riferimento alla documentazione e alle indicazioni fornite dalle Linee Guida per il restauro e il riuso dei manufatti in pietra a secco (PPTR). Tali indicazioni sono da privilegiare anche nel caso</p>	<p><i>DETERMINAZIONI DEL GRUPPO DI LAVORO</i></p> <p>ART. 17. INTERVENTI PER LA SISTEMAZIONE</p>

di realizzazione di nuove sistemazioni, fatta salva la possibilità di suddividere i fondi mediante siepi e filari.

ART. 17. INTERVENTI PER LA SISTEMAZIONE AMBIENTALE E LA FRUIZIONE DEL SITO

Il PDG indica le azioni prioritarie, promosse o incentivate dall'Ente di Gestione del SIC, finalizzate, direttamente o indirettamente, al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie di interesse comunitario e alla conservazione dell'integrità del Sito e del suo ruolo nell'ambito della Rete Natura 2000.

Oltre alle azioni prioritarie descritte nelle schede del PDG, sono ammessi i seguenti interventi:

- interventi di recupero e ripristino ambientale di aree degradate, nel rispetto delle disposizioni successive del regolamento;

ART. 19. ATTIVITÀ AGRICOLA E ZOOTECNICA

Per favorire il mantenimento del paesaggio agricolo tradizionale, per migliorare i livelli di maturità e qualità dei boschi e la sostenibilità delle attività agricole e zootecniche, e per valorizzarne la loro funzione di presidio territoriale, sono da favorire:

è vietato:

- realizzare attività di pascolo in bosco o su terreni pascolivi con modalità e carichi pascolivi superiori ai limiti indicati dal RR 5/2015 o comunque in grado di alterare la qualità dei pascoli e dei boschi;

- realizzare attività di pascolo in bosco nell'ambito delle proprietà pubbliche interne alle Aree protette incluse nel SIC;

- impiegare organismi geneticamente modificati (OGM);

- utilizzare diserbanti e pirodiserbo per il controllo della vegetazione della rete idraulica (canali di irrigazione, fossati, scoline e canali collettori);

- colmare con terra e/o altro materiale detritico depressioni temporaneamente inondate nei terreni agricoli, nei ristagni dei fossati e nei fossati stessi e canali di scolo;

- eliminare gli elementi vegetali lineari e puntuali (alberi camporili, siepi, filari alberati, specchie rivegetate, aree umide) e i manufatti tipici del paesaggio agricolo (muretti a secco,

AMBIENTALE E LA FRUIZIONE DEL SITO

Il PDG indica le azioni prioritarie, promosse o incentivate dall'Ente di Gestione del SIC, finalizzate, direttamente o indirettamente, al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie di interesse comunitario e alla conservazione dell'integrità del Sito e del suo ruolo nell'ambito della Rete Natura 2000.

Oltre alle azioni prioritarie descritte nelle schede del PDG, sono ammessi i seguenti interventi:

- interventi di recupero e ripristino ambientale di aree degradate e/o fortemente antropizzate riguardanti edifici o aree alterate dal punto di vista naturale, nel rispetto delle disposizioni successive del regolamento;

ART. 19. ATTIVITÀ AGRICOLA E ZOOTECNICA

Per favorire il mantenimento del paesaggio agricolo tradizionale, per migliorare i livelli di maturità e qualità dei boschi e la sostenibilità delle attività agricole e zootecniche, e per valorizzarne la loro funzione di presidio territoriale, sono da favorire:

è vietato:

- realizzare attività di pascolo in bosco o su terreni pascolivi con modalità e carichi pascolivi superiori ai limiti indicati dal RR 5/2015 o comunque in grado di alterare la qualità dei pascoli e dei boschi;

- impiegare organismi geneticamente modificati (OGM); - utilizzare diserbanti e pirodiserbo per il controllo della vegetazione della rete idraulica (canali di irrigazione, fossati, scoline e canali collettori);

- utilizzare diserbanti e pirodiserbo per il controllo della vegetazione della rete idraulica (canali di irrigazione, fossati, scoline e canali collettori);

- colmare con terra e/o altro materiale detritico depressioni temporaneamente inondate nei terreni agricoli, nei ristagni dei fossati e nei fossati stessi e canali di scolo;

- eliminare gli elementi vegetali lineari e puntuali (alberi camporili, siepi, filari alberati, specchie rivegetate, aree umide) e i manufatti tipici del paesaggio agricolo (muretti a secco, terrazzamenti, serbatoi/cisterne, specchie, ecc.), **di accertato e dimostrato valore storico, socio culturale e ambientale.**

- effettuare l'abbruciamento delle stoppie prima del 15 settembre. L'Ente di gestione incentiva l'effettuazione di operazioni alternative che possano arricchire il terreno di sostanza organica, quali la

<p>terrazzamenti, serbatoi/cisterne, specchie, ecc.);</p> <ul style="list-style-type: none"> - effettuare l'abbruciamento delle stoppie prima del 15 settembre. L'Ente di gestione incentiva l'effettuazione di operazioni alternative che possano arricchire il terreno di sostanza organica, quali la trinciatura e l'interramento; - effettuare lo spietramento dei pascoli e delle aree naturali e seminaturali. - effettuare la conversione dei pascoli e delle aree coperte da vegetazione naturale e seminaturale in aree coltivate, o il loro rimboschimento (in tali aree l'impianto di specie arboree è consentito solo per la riqualificazione e l'ampliamento dei boschi di fragno o di roverella s.l.). <p>L'Ente di Gestione può incentivare o sospendere il pascolo negli habitat di interesse comunitario per motivate esigenze di conservazione delle risorse naturali.</p>	<p>trinciatura e l'interramento;</p> <ul style="list-style-type: none"> -effettuare lo spietramento dei pascoli e delle aree naturali e seminaturali, qualora in presenza di essenze boschive di habitat forestali e di diffusa roccia affiorante. - effettuare la conversione dei pascoli e delle aree coperte da vegetazione naturale e seminaturale in aree coltivate o il loro rimboschimento, di accertata consistenza reale (in tali aree l'impianto di specie arboree è consentito solo per la riqualificazione e l'ampliamento dei boschi di fragno o di roverella s.l.). <p>L'Ente di Gestione può incentivare o sospendere il pascolo negli habitat di interesse comunitario per motivate esigenze di conservazione delle risorse naturali.</p> <p>ART. 20.</p> <p>GESTIONE FORESTALE</p> <p>VEDASI ART. 27 DEL REGOLAMENTO PDG MURGIA DEI TRULLI GIUSTA LA TRASCRIZIONE RIPORTATA NELLE DETERMINAZIONI DEL GRUPPO DI LAVORO</p>
<p>ART. 20.</p> <p>GESTIONE FORESTALE</p> <p>Ferma restando la compatibilità del ceduo con gli obiettivi di conservazione del SIC, la fustaia, quale forma di governo legato a cicli lunghi e complessi, e nelle condizioni edafiche migliori, è preferibile al ceduo. Sono da favorire e incentivare gli interventi di conversione dei cedui in fustaie o in cedui composti, quando le condizioni del soprassuolo risultino idonee al trattamento, anche mediante interventi di limitata intensità ed elevata frequenza. Le pratiche di conversione all'alto fusto devono essere orientate alla diversificazione della struttura, rilasciando comunque tutte le specie secondarie eventualmente presenti. Nelle fustaie, compreso quelle transitorie, si deve mirare, attraverso i diradamenti e i tagli di maturità, a un trattamento dei soprassuoli disetaneo per gruppi, evitando la costituzione di estese particelle coetanee o coetaneiformi. Il sottobosco va sempre rispettato. Ad eccezione delle specie aliene invasive (es. <i>Ailanthus altissima</i>) da sottoporre a controllo, vanno evitati generici interventi di ripulitura e abolite le pratiche di smaltimento dei prodotti di risulta tramite abbruciamento. Il periodo entro cui poter svolgere le attività selvicolturali (taglio ed esbosco del materiale) va dal 1 ottobre al 15 marzo di ogni stagione silvana. Nel corso della stagione silvana sono ammesse tagliate contigue non superiori a 10 ettari per i cedui e per le fustaie di latifoglie e non superiori a 3 ha per le fustaie di conifere. L'estensione della tagliata è determinata sommando all'area di taglio le</p>	<p>La tipologia dei terreni vegetali naturali, con scarso franco di coltivazione e diffusa roccia affiorante, ostacola di fatto, la conversione dei cedui in fustaie quale forma di governo prevalente dei fragneti e nella tradizione selvicolturale sono i cedui che hanno assicurato la reale conservazione del nostro patrimonio boschivo, oltre a costituire una fonte di redditività ai possessori di boschi, che altrimenti non avrebbero alcun mercato:</p> <ul style="list-style-type: none"> -La gestione dei boschi viene attuata mediante un piano di gestione forestale, proposto dall'Autorità di Gestione ed approvato dalla Regione Puglia. Il piano di gestione, il cui costo è a totale carico dell'Autorità di Gestione, riguarda tutte le superfici forestali del sito e viene redatto seguendo i dettami della selvicoltura naturalistica. -Gli interventi selvicolturali devono prioritariamente prestare attenzione alla conservazione e al miglioramento della funzionalità dei singoli sistemi forestali applicando tecniche, a minimo impatto ambientale, soprattutto per quanto riguarda le utilizzazioni e le interferenze con un armonico sviluppo quali-quantitativo della fauna selvatica. -Nei lavori di forestazione è consentito impiegare solo specie arboree e arbustive Autoctone, con particolare riferimento a <i>Quercus trojana</i>, <i>Quercus</i>

oggetto di taglio nelle 3 stagioni silvane precedenti, nel caso dei cedui;

b) che siano state oggetto di taglio nelle 5 stagioni silvane precedenti, nel caso delle fustaie; c) che risultino transitoriamente prive di soprassuolo a causa di incendi o di altre cause naturali o antropiche; La continuità è interrotta dal rilascio di fasce boscate di almeno 100 metri di larghezza che possono essere utilizzate nelle annate silvane successive. Per "tagliata" si intende una superficie boschiva su cui debba essere effettuato il taglio di utilizzazione finale. Da tale definizione sono escluse le superficie forestali in cui siano eseguiti tagli intercalari, quali sfolli e diradamenti. Nell'ambito del governo a ceduo è da favorire una matricinatura a gruppi, privilegiando il rilascio degli esemplari appartenenti alle specie accessorie e alle piante di maggior diametro. Durante gli interventi di utilizzazione del ceduo occorre riservare un numero di matricine di almeno 120 a ettaro, di cui almeno 1/3 deve appartenere al turno precedente. E' fatto obbligo tutelare tutte le piante di grande diametro (superiore a > 50 cm), anche se deperienti, con cavità o schiantate. In ogni caso devono essere mantenute almeno 10 piante ad ettaro a sviluppo indefinito (scelte tra quelle di maggiori dimensioni) e, qualora presenti, 10 piante ad ettaro tra quelle secche o deperienti. Nelle utilizzazioni sopra i 5 ha la localizzazione geografica (espressa in coordinate WGS 84, fuso 33) di tali piante, comprensiva dell'indicazione della specie, diametro e altezza, deve essere indicata nelle domande di autorizzazione al taglio; le piante stesse devono essere opportunamente marcate sul tronco prima dell'inizio del taglio. Non è consentito il taglio di piante sporadiche, ossia piante presenti in bosco in percentuale inferiore al 10%, così come non è consentito il taglio di piante isolate o riunite in piccoli gruppi. E' da favorire e incentivare il controllo, e dove possibile, l'eradicazione, delle specie aliene invasive (es. *Ailanthus altissima*) mediante interventi selvicolturali che ne riducano le possibilità di sviluppo e/o la propagazione. Il rimboschimento è consentito solo se finalizzato ad ampliare/riqualificare l'habitat dei boschi di fragno o roverella s.l. anche quale elemento di connessione ecologica tra nuclei forestali isolati, evitando l'interessamento dei pascoli, prati aridi e garighe. Nella gestione dei rimboschimenti già esistenti devono essere adottati moduli colturali orientati a innescare i processi di rinaturalizzazione, attraverso diradamenti "dal basso". I viali tagliafuoco devono essere di "tipo verde attivo", con una limitata asportazione della biomassa arborea. Sono da favorire e incentivare la realizzazione di piani di assestamento forestale per le proprietà pubbliche e private di estensione superiore a 50 ha, di vivai forestali in situ e le attività di conservazione ex situ attraverso convenzioni con soggetti pubblici o privati

pubescens e Quercus ilex.

- devono in ogni caso essere salvaguardati gli individui di grosse dimensioni con chioma ampia e ramificata, quali alberi vetusti e ramificati.

-nei boschi soggetti a utilizzazioni è fatto obbligo di lasciare almeno dieci esemplari arborei ad ettaro con particolari caratteristiche fenotipiche, diametriche ed ecologiche, in grado di crescere indefinitamente e almeno dieci esemplari arborei ad ettaro morti o marcescenti, fatti salvi gli interventi diretti a garantire la sicurezza della viabilità e dei manufatti.

COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

preferibilmente operanti sul territorio del SIC. Inoltre sono attività da favorire: - l'individuazione di aree a totale esclusione di pascolo all'interno dei boschi nell'ambito del sistema di aree protette; - la riqualificazione delle pinete artificiali, anche con interventi di diradamento; - la realizzazione di interventi fitosanitari e per la riduzione del rischio di incendi; - la riqualificazione dei boschi incendiati (riposo colturale, interventi di piantumazione, controllo applicazione del divieto di pascolamento, ecc.); - il monitoraggio degli ungulati e il loro controllo in caso di sovrappopolamento (catture, abbattimenti, buone pratiche selvicolturali); la ricostituzione di corridoio forestali interni al SIC e tra questo e altri nuclei forestali della rete ecologica regionale (mediante ampliamento delle cenosi forestali e incremento delle dotazioni ecologiche delle matrici agricole); - la realizzazione di un processo partecipativo di "Foresta Modello" nell'ambito di tutto il comprensorio murgiano, secondo un principio di ampio partenariato, che lavori sulla sostenibilità della foresta, come via preferenziale e strategica per l'incremento, attraverso l'innovazione e la governance, della qualità della vita nelle aree rurali; - l'aumento dei controlli in ambito forestale per il rispetto del Regolamento regionale 5/2015 (pascolo in bosco) e monitoraggio degli effetti; - campagne di informazione e divulgazione sul rischio di incendi; - il censimento e la tutela diretta degli alberi monumentali.

ART. 23

INTERVENTI NON ASSOGETTABILI A V.I.

Il PDG riconosce l'importanza di assicurare corrette modalità di accesso e fruizione nelle diverse parti del Sito, anche al di fuori degli ambiti di maggior valore naturalistico e storico culturale delle Aree protette presenti. A tal fine sono promossi e incentivati i progetti di valorizzazione finalizzati alla fruizione tematica del Sito e del sistema dei beni naturalistici e storico culturali presenti, purché coerenti con le disposizioni contenute nel presente regolamento, con gli obiettivi di tutela generali e specifici e con gli obiettivi di contesto previsti dal PDG. Costituisce un obiettivo prioritario il consolidamento e la valorizzazione delle strutture e attrezzature esistenti o previste nella Aree protette istituite (Centro informativo Riserva Regionale Bosco delle Pianelle, strutture per la fruizione e la didattica della Riserva Statale Murge Orientali - Masseria Galeone).

All'interno del SIC è fatto divieto di svolgere attività sportiva di fuoristrada e motocross al di fuori delle strade esistenti. E' altresì fatto divieto

ART. 23

INTERVENTI NON ASSOGETTABILI A V.I.

Il PDG riconosce l'importanza di assicurare corrette modalità di accesso e fruizione nelle diverse parti del Sito, anche al di fuori degli ambiti di maggior valore naturalistico e storico culturale delle Aree protette presenti. A tal fine sono promossi e incentivati i progetti di valorizzazione finalizzati alla fruizione tematica del Sito e del sistema dei beni naturalistici e storico culturali presenti, purché coerenti con le disposizioni contenute nel presente regolamento, con gli obiettivi di tutela generali e specifici e con gli obiettivi di contesto previsti dal PDG. Costituisce un obiettivo prioritario il consolidamento e la valorizzazione delle strutture e attrezzature esistenti o previste nella Aree protette istituite (Centro informativo Riserva Regionale Bosco delle Pianelle, strutture per la fruizione e la didattica della Riserva Statale Murge Orientali - Masseria Galeone).

All'interno del SIC è fatto divieto di svolgere attività sportiva di fuoristrada e motocross al di fuori delle strade esistenti. E' altresì fatto divieto di arrampicata libera o attrezzata su pareti rocciose nei periodi di nidificazione dal 1 gennaio al 30 agosto, e di asportare, e/o danneggiare, la vegetazione naturale da cenge o pareti rocciose.

Potranno essere autorizzate deroghe solo in alcuni tratti, già utilizzati per tali scopi da alcune

di arrampicata libera o attrezzata su pareti rocciose nei periodi di nidificazione dal 1 gennaio al 30 agosto, e di asportare, e/o danneggiare, la vegetazione naturale da cenge o pareti rocciose.

Per le pareti rocciose interne alla Riserva Naturale Bosco delle Pianelle è fatto divieto di praticare attività di scalata, progressione su corda o qualsiasi altra attività che possa interferire con la vegetazione rupicola presente e con la fauna selvatica frequentante le pareti verticali rocciose della Riserva.

All'interno del SIC è vietata la realizzazione di campi da golf.

ART. 25. TIPOLOGIE D'INTERVENTO SOGGETTE A V.I. E AREA DI RIFERIMENTO

Sono sottoposti a valutazione di incidenza i piani, interventi o progetti, interni o esterni al SIC "Murgia di Sud-Est" (IT9130005), direttamente o indirettamente incidenti su di esso, in conformità al quadro di riferimento normativo comunitario, nazionale e regionale, con particolare riferimento alla LR 11/2001 e DGR 304/2006, questo ultimo quale atto di indirizzo e coordinamento per le procedure di V. incidenza.

L'Area contigua del SIC, di cui all'art.2, costituisce una area di attenzione per la decisione di assoggettamento a procedura di VI di piani e progetti.

In tale area l'obbligatorietà della procedura di VI si applica nelle sole aree contigue individuate come "zona prioritaria" relativamente ai soli interventi di seguito elencati:

-piani o progetti che interessano direttamente i *Sistemi di naturalità* come individuati dalla Rete ecologica regionale del PPTR e riportati nella Tav. QG01;

-nuova edificazione o nuove infrastrutture stradali in territorio extraurbano;

-nuovi impianti eolici o fotovoltaici (ad esclusione degli impianti per autoproduzione);

-nuovi elettrodotti ad alta tensione.

ART. 26.

INTERVENTI NON ASSOGGETTABILI A V.I.

In relazione alle specifiche caratteristiche del SIC "Murgia di Sud-Est" e alle finalità di tutela del PDG, i seguenti interventi, purché effettuati in conformità alle disposizioni del presente regolamento e degli obiettivi del PDG, non sono suscettibili di incidere significativamente sul sito Natura 2000:

associazioni locali, solo dopo che l'Ente Gestore avrà eseguito accurati studi scientifici che attestino che quella superficie di parete non sia occupata o idonea potenzialmente per ospitare specie di flora casmofitica di interesse conservazionistico.

All'interno del SIC è altresì consentita la realizzazione di campi da golf nel rispetto della normativa regionale vigente e della singolarità naturalistica dell'area.

ART. 25. TIPOLOGIE D'INTERVENTO SOGGETTE A V.I. E AREA DI RIFERIMENTO

Sono sottoposti a valutazione di incidenza i piani, interventi o progetti, interni o esterni al SIC "Murgia di Sud-Est" (IT9130005), direttamente o indirettamente incidenti su di esso, in conformità al quadro di riferimento normativo comunitario, nazionale e regionale, con particolare riferimento alla LR 11/2001 e DGR 304/2006, questo ultimo quale atto di indirizzo e coordinamento per le procedure di V. incidenza.

L'Area contigua del SIC, di cui all'art.2, costituisce una area di attenzione ai fini della tutela degli habitat naturalistici; **in tale area non è dovuta la V.I.**

In tale area l'obbligatorietà della procedura di VI si applica nelle sole aree contigue individuate come "zona prioritaria" relativamente ai soli interventi di seguito elencati:

-piani o progetti che interessano direttamente i *Sistemi di naturalità* come individuati dalla Rete ecologica regionale del PPTR e riportati nella Tav. QG01;

-nuove **costruzioni strategiche** o nuove infrastrutture stradali in territorio extraurbano;

-nuovi impianti eolici o fotovoltaici (ad esclusione degli impianti per autoproduzione);

-nuovi elettrodotti ad alta tensione.

ART. 26.

INTERVENTI NON ASSOGGETTABILI A V.I.

In relazione alle specifiche caratteristiche del SIC "Murgia di Sud-Est" e alle finalità di tutela del PDG, i seguenti interventi, purché effettuati in conformità alle disposizioni del presente regolamento e degli obiettivi del PDG, non sono suscettibili di incidere significativamente sul sito Natura 2000:

interventi di riqualificazione ambientale finalizzati alla conservazione di habitat e specie di interesse comunitario e al raggiungimento degli obiettivi di conservazione del Sito Natura 2000;

-interventi di manutenzione ordinaria,

- ◆ interventi di riqualificazione ambientale finalizzati alla conservazione di habitat e specie di interesse comunitario e al raggiungimento degli obiettivi di conservazione del Sito Natura 2000;
- ◆ interventi di manutenzione ordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici esistenti;
- ◆ interventi di manutenzione ordinaria delle infrastrutture viarie o ferroviarie, a condizione che non comportino modifiche di tracciato o d'ubicazione;
- ◆ interventi di manutenzione ordinaria di sentieri e mulattiere,
- ◆ interventi volti al mantenimento o ripristino delle sistemazioni agrarie tradizionali, compresi la manutenzione di muretti a secco esistenti limitati alle parti di cattivo stato di conservazione;
- ◆ interventi relative a opere di urbanizzazione primaria interrata realizzate lungo la rete stradale.

Per tali interventi la procedura di V.I. si intende positivamente assolta mediante dichiarazione di conformità alle disposizioni del presente regolamento e ai contenuti del PDG del Sito, sottoscritta dal proponente e dal tecnico incaricato, e inviata all'Ente competente alla procedura di V.I. assieme alla copia del progetto.

L'Ente competente allo svolgimento della procedura di V.I. può comunque valutare la necessità di richiedere (entro 60 gg) lo studio di incidenza anche per gli interventi di cui sopra.

Per il principio di non duplicazione, sono esentati dall'effettuazione di ulteriori valutazioni:

- ◆ gli interventi previsti nei programmi di miglioramento aziendale o in strumenti urbanistici attuativi, qualora questi ultimi siano già stati soggetti a V.I. con assenza di incidenze significative e che abbiano dichiarato la non necessità di ulteriori approfondimenti valutativi.

manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo ristrutturazione edilizia e degli edifici esistenti;

-interventi di manutenzione ordinaria, delle infrastrutture viarie o ferroviarie, a condizione che non comportino modifiche di tracciato o d'ubicazione;

-interventi di manutenzione ordinaria di sentieri e mulattiere,

-interventi volti al mantenimento o ripristino delle sistemazioni agrarie tradizionali, compresi la manutenzione di muretti a secco esistenti limitati alle parti di cattivo stato di conservazione;

-interventi relative a opere di urbanizzazione primaria interrata realizzate lungo la rete stradale.

- Opere di sistemazione esterna delle aree contermini ai fabbricati esistenti; (vedi art. 22 PDG MURGIA DEI TRULLI)

-Ampliamenti ai fabbricati esistenti nel limite del 20% della volumetria esistente (cfr. L.R. 14/09) ovvero una tantum per uso servizi previsti dalla strumentazione urbanistica;

-Impianti di depurazione e smaltimento di acque reflue a servizio delle abitazioni rurali e delle attività esistenti; realizzazione di pozzi e cisterne in prossimità del fabbricato esistente (VEDI ART. 22 PDG MURGIA DEI TRULLI)

-varianti ad interventi già assentiti con CIL, CILA, SCIA, DIA, PdC, su cui è stata già rilasciata Valutazione di Incidenza a condizione che le opere previste in variante non modificano le prescrizioni ed i contenuti di cui alla Valutazione di Incidenza rilasciata;

-Interventi di cui ai punti precedenti eseguiti in assenza del prescritto Titolo Abilitativo, realizzati prima dell'entrata in vigore del PDG, purchè rientranti nei casi di cui al combinato disposto degli artt. 36/37 DPR 380/01 e art. 91 delle n.t.a. P.P.T.R. ovvero nei casi di cui all'art. 167 DLgs. 42/04;

-Opere oggetto di condono edilizio ai sensi delle Leggi 47/85, 724/94, e legge n. 326/03, trattandosi di procedure riguardanti opere eseguite entro l'anno 2003, e comunque antecedenti al DPR n. 120/03, entrato in vigore il 14/06/2003. (Cfr. sentenza del C.S. n. 231 del 17/01/2014).

-Interventi ricadenti all'interno dei territori costruiti di cui all'art. 1,03 commi 5 e 6 delle NTA del PUTT per analogia con quanto previsto dall' art. 91 co. 9 delle N.T.A. del P.P.T.R.

-gli interventi previsti in strumenti urbanistici attuativi presentati prima dell'entrata in vigore del PDG ovvero ricadenti in zone omogenee B-C-D di cui al D.M. 1444/68.

-realizzazione di piccoli manufatti e/o tettoie di

volume massimo di mc. 25 e contestuale superficie planimetrica massima di 10 mq quali depositi per gas, gasolio, acqua, latte, fieno, attrezzature agricole, legnaie, con esclusione di uso abitativo;

- realizzazione di manufatti accessori degli edifici esistenti quali cordoli, pensiline, recinzioni di contenute dimensioni, pannelli solari su coperture esistenti a condizione che non comportino perdita di habitat;

Per tali interventi la procedura di V.I. si intende positivamente assolta mediante dichiarazione di conformità alle disposizioni del presente regolamento e ai contenuti del PDG del Sito, sottoscritta dal proponente e inviata all'Ente competente alla procedura di V.I. assieme alla copia del progetto.

L'Ente competente allo svolgimento della procedura di V.I. può comunque valutare la necessità di richiedere (entro 60 gg) lo studio di incidenza anche per gli interventi di cui sopra e dal tecnico incaricato, da allegare alla richiesta di titolo abilitativo.

Per il principio di non duplicazione/, sono esentati dall'effettuazione di ulteriori valutazioni:

gli interventi previsti nei programmi di miglioramento aziendale o in strumenti urbanistici attuativi, qualora questi ultimi siano già stati soggetti a V.I. con assenza di incidenze significative e che abbiano dichiarato la non necessità di ulteriori approfondimenti valutativi.

Art. 28 (articolo da introdurre)

NOMINA DELL'ENTE GESTORE

In considerazione del contenuto di cui alle lettere a)-b) e c) del presente articolo, ed in osservanza ai principi di cui all'art. 1 delle Legge 241/90 e per non incorrere in duplicazione di pareri, l'esame delle V.I. è affidato alle Commissioni per il Paesaggio (opportunamente integrata da esperti di comprovata competenza tecnico-scientifica) già in forza ai Comuni giusta delega ex L.R. 20 del 07/10/2009 e s.m.i per l'espressione del parere ai fini del rilascio delle Autorizzazioni/Compatibilità Paesaggistiche ex artt. 90-91 delle n.t.a. del P.P.T.R.,

L'attribuzione di tale delega sarà disciplinata da apposita Legge Regionale.

Art. 29 (articolo da introdurre)

NORME TRANSITORIE

-Per analogia e coordinamento con gli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti la V.I. non va richiesta per gli interventi ricadenti nei territori costruiti di cui all'art. 1,03 co 5 e 6 delle N.T.A. del P.U.T.T già esentati dall'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica giusta art. 91 co. 9

	<p>delle n.t.a. del P.P.T.R.</p> <p>-Per gli interventi che hanno già ottenuto il parere SIC e per quelli ricadenti in area contigua al SIC, per cui è in corso la definizione del prescritto Titolo Abilitativo (CILA, SCIA,DIA,PDC) nonché per quelli già muniti del necessario Titolo Abilitativo continuano ad applicarsi le norme antecedenti all'entrata in vigore del PDG</p>

ALBO PRETORIO ON - LINE COMUNE DI CASTELLANA GROTTE

Oggetto:

-Piano di Gestione del SIC Murgia Sud Est IT9130005 adottato con D.G.R. 1988 del 17/11/2015;

-Determinazioni scaturite dal Gruppo di lavoro composto da tecnici e amministratori dei Comuni di Grottaglie, Alberobello, Noci, Mottola, Castellaneta, Villa Castelli e Martina Franca;

In riferimento al procedimento di redazione del Piano di Gestione SIC Murgia di Sud-Est, prima di ogni altra considerazione, vanno evidenziati i tempi ristrettissimi i cui ci si è ritrovati per analizzare i contenuti del Piano e proporre le osservazioni.

Proprio a tal proposito bisogna rilevare che qualsiasi processo di pianificazione richiede tempi tecnici appropriati sia nella fase di analisi e interpretazione ambientale, sia in quella della formulazione della proposta di Piano che nel momento delicatissimo e importantissimo di coinvolgimento della comunità territoriale interessata dal Piano, al fine di poter determinare una crescita culturale dei territori coinvolti.

Il rischio forte è che si consegna al territorio un Piano che, seppur orientato a tutelare completamente la sua componente naturalistica, si riveli inadeguato o inidoneo, nella sua parte propositiva per la gestione del territorio nella dimensione più ampia, per le sue esigenze residenziali, turistiche e produttive e nell'ottica di un vero e possibile sviluppo compatibile.

Proprio in virtù di tali preoccupazioni e per comprendere meglio la complessità e la particolarità del Sito di Importanza Comunitaria "MURGIA di SUD-EST" è bene tenere in considerazione alcuni aspetti che contraddistinguono e rendono particolare proprio il sito di riferimento:

1. è un ambito territoriale ricadente su tre province diverse (Bari, Taranto e Brindisi) e che si caratterizza con una distinta e marcata disomogeneità dal punto di vista paesaggistico, ambientale e naturalistico, culturale-sociale-antropologico, amministrativo-politico-gestionale;
2. è un ambito territoriale caratterizzato da diffusa antropizzazione (residenziale e produttiva) concentrata soprattutto nella campagna di Martina Franca, Locorotondo e Alberobello, che contraddistingue fortemente il paesaggio agrario, che ormai risulta alterato profondamente da pesanti trasformazioni puntuali (edilizie e infrastrutturali) che ne hanno modificato la naturalità (Contesti paesaggistici locali: 7.2 "*Ecosistema agricolo urbanizzato ed elevata frammentazione dell'Hinterland di Martina Franca*" e " 7.3 "*Mosaico rurale della campagna abitata*");
3. è un ambito territoriale, caratterizzato dalla presenza di diversi centri urbani, intensamente sfruttato e che rappresenta lo scenario che sostiene economicamente le comunità locali attraverso varie attività produttive che interferiscono significativamente con il territorio di riferimento;
4. è un ambito territoriale contraddistinto dalla presenza di ecosistemi naturali in cui è ancora elevato il livello di biodiversità floristica e faunistica e che conservano ancora i caratteri distintivi del paesaggio agrario e forestale (Riserva delle Pianelle, Boschi di fragno e leccio, sistema delle grotte e delle gravine);
5. è un ambito territoriale in cui sono presenti modelli e dinamiche di sviluppo particolarmente invasive che appartengono ormai culturalmente alle modalità comportamentali locali e che sono in particolare conflitto con le esigenze ambientali e naturalistiche di alcune porzioni di territorio;
6. è un ambito territoriale in cui è massiccio l'abbandono delle campagne, forte la crisi reddituale dell'attività agricola e forte il rischio della perdita di valore e di

- distintività del paesaggio e della cultura agronomica locale;
7. è un ambito territoriale in cui il governo del territorio degli enti locali, negli ultimi quarant'anni, è stato orientato prevalentemente verso lo sviluppo urbanistico dei centri urbani e verso la possibilità di edificare nelle zone rurali sia per esigenze residenziali (vedasi zona agricolo-residenziale F2-2 di Martina Franca) che produttive (zone P.I.P. e varianti puntuali) e al contrario ha trascurato completamente l'individuazione di un modello di sviluppo territoriale ed economico, compatibile con le emergenze naturalistiche, ambientali e rurali del sito e con la cultura socio-antropologica delle comunità;
 8. è un ambito territoriale che dal punto di vista amministrativo risulta completamente frammentato in più uffici provinciali (sottodimensionati), che si contraddistinguono, nel rilascio delle autorizzazioni SIC su interventi minori o non significativi per impatto sul territorio
 9. è un ambito territoriale perimetrato in maniera approssimata, che necessiterebbe di una rivalutazione critica sia in termini espansivi che restrittivi;

La lettura del Piano e del suo Regolamento ha evidenziato alcune criticità che è importante riportare:

1. eccessiva pressione vincolistica, sino al blocco edilizio, operata su zone fortemente antropizzate (zona F2/2 di Martina Franca) in cui l'elevata frammentazione ambientale ha già compromesso quei caratteri originari di naturalità e determina una interferenza forte con i diritti acquisiti nella pianificazione urbanistica vigente e con le dinamiche socio-economiche del territorio di Martina Franca;
2. quadro normativo che trascura la enorme disomogeneità ambientale e soprattutto che pretende di trattare settori territoriali fortemente antropizzati a scopi residenziali e produttivi come zone agricole (Martina Franca e Locorotondo);
3. dubbi sulla reale possibilità di poter variare le norme urbanistiche cogenti dei comuni interessati dal SIC;
4. quadro conoscitivo non esteso sulle aree contermini alla perimetrazione SIC e "buffer-zone" eccessivamente dimensionata (km 5 dal limite della perimetrazione) e regolamento poco chiaro su quali modalità gestionali e quali responsabilità sono da adottarsi dagli Enti Comunali;
5. seria interferenza con le esigenze degli allevatori e delle aziende zootecniche determinata dalle pesanti restrizioni normative che il Piano introduce;
6. flebile normativa inerente il recupero del patrimonio edilizio esistente, anche in zone fortemente antropizzate, che penalizza gli ampliamenti e la ristrutturazione edilizia e le trasformazioni in generale;
7. dubbi sulle modalità di governo delle aree boscate, contenute nel regolamento, e sulla possibilità di trasformazione del bosco ceduo in bosco ad alto fusto;
8. scarsa valutazione dell'attività agricola sotto il profilo della sua sostenibilità economica e sulla possibilità di rendere competitiva quella ancora praticata;

Ciò premesso, è opportuno segnalare alcune considerazioni di merito che riguardano l'impostazione metodologica del Piano, soprattutto in riferimento al quadro normativo del suo Regolamento.

In primo luogo e in generale, è importante precisare quanto la *mission* della pianificazione ambientale per opportunità non possa e non debba soffermarsi solo su un obiettivo settoriale, seppur principalmente previsto per norma, bensì debba contenere una visione d'insieme, soprattutto, nel caso specifico, in presenza di norme cogenti come quelle del P.P.T.R..

Infatti proprio per la complessità ambientale del sito di interesse, per la sua disomogeneità strutturale, per la sua articolazione funzionale e antropica, oltre che per un raccordo metodologico con il P.P.T.R., sarebbe risultata auspicabile una impostazione di più ampio respiro che raccordasse la tutela ambientale-naturalistica con la sostenibilità abitativa/produttiva di alcune zone del SIC.

La densa presenza dell'uomo e delle sue infrastrutture (residenziali e produttive), quindi, rende il Sito di Importanza Comunitaria un ambito particolarmente complesso in cui sarebbe stato necessario prevedere norme gestionali non generiche e generali, ma calibrate per ogni singola zona omogenea (Contesti paesaggistici).

Se è doveroso e giusto calibrare o ridimensionare la pressione antropica esistente, con la finalità di ridurre le pressioni e le minacce sull'ambiente naturale, dall'altro è altrettanto necessario, però, considerare il legittimo diritto di poter “vivere” il territorio valutando, in questo caso, quali misure di regolamentazione consentono una compatibilità e una sostenibilità dell'azione umana sul territorio.

Non bisogna trascurare che, in alcune zone del SIC e in particolare nelle zone contermini ad alcuni centri abitati, il territorio ha perso completamente quelle caratteristiche che lo rendono interessante ai fini di una protezione naturalistica e in cui tutelare biodiversità e habitat particolari e in coerenza con lo spirito di tutela dei siti di importanza comunitari, come se nulla e mai fosse accaduto in termini di trasformazione antropica, è cosa inutile e irrilevante ai fini della tutela ambientale.

Proprio per tali ragioni sarebbe stato opportuno tenere in considerazione, soprattutto normativamente, la differenza tra quelle zone altamente sensibili e vulnerabili, sotto il profilo ambientale e naturalistico, e quelle zone, invece, ove la pressione vincolistica non solo deve essere allentata, per ragioni di opportunità, ma calibrata anche sulle potenzialità degli uffici pubblici di gestione che, talvolta, per le loro difficoltà operative e organizzative, complicano le procedure e gli esiti delle valutazioni di incidenza ambientale.

Il Piano, nella sua previsione, avrebbe dovuto applicare per i singoli contesti paesaggistici apparati normativi differenti, utili per garantire un bilanciamento tra azioni di forte e determinata incisività per la tutela ambientale e naturalistica per quelle zone di alto valore ambientale e azioni di allentamento della pressione vincolistica su quelle compromesse o di ridotto interesse, per tentare di facilitare e stimolare una collaborazione tra gli operatori del territorio (pubblici e privati) per il raggiungimento di obiettivi minimi e soprattutto possibili anche in termini di tutela ambientale.

Infatti nel Piano appare evidente una contraddizione ossia la proposizione della “*Tavola dei contesti paesaggistici locali*” (QV03) e al contempo l'assenza di norme specifiche e differenziate per dei contesti che hanno particolarità e problematicità molto diverse.

Proprio per dare soluzione a tale questione e al fine di rendere efficaci e proficui gli obiettivi di tutela del Piano di Gestione, sarebbe stato opportuno e conveniente normare differentemente i Contesti Paesaggistici individuati, al fine di introdurre una scalarità della pressione normativa proporzionale al valore naturalistico reale e non a quello presunto o da accertare, successivamente, con la valutazione di incidenza ambientale dei progetti.

D'altro canto proprio i contesti paesaggistici locali, così come definiti dal Piano di gestione adottato, sono caratterizzati dalla *Carta del Valore Natura 2000 QV02* del Piano, che di per sé già individua i livelli di valore naturalistico di riferimento per l'individuazione di specifiche norme edilizio-urbanistiche differenziate a seconda del contesto di riferimento.

In particolare il carattere residenziale dei due Contesti paesaggistici locali, 7.2 “*Ecosistema agricolo urbanizzato ed elevata frammentazione dell'Hinterland di Martina Franca*” e “ 7.3 “*Mosaico rurale della campagna abitata*” avrebbe meritato una particolare attenzione e risoluzione attraverso una normativa adatta a consentire innanzitutto una rigenerazione territoriale in ottica ambientale e a permettere interventi edilizi minori, esonerati dal gravame della valutazione di incidenza ambientale, purchè

attuati con obiettivi di rinaturalizzazione delle sistemazioni ambientali delle aree di pertinenza.

Ormai è accertato che la collaborazione con i trasformatori di territorio o con i costruttori di paesaggio è un risultato possibile solo se si fa riferimento a formule premianti a favore di chi interviene a far bene e nell'interesse ambientale.

Talvolta anche la semplificazione amministrativa può rappresentare uno strumento in grado di attivare risultati collaborativi, al contrario di norme coercitive, caratterizzate da lungaggini e complicazioni burocratiche, che scatenano resistenza e disaffezione alla regola imposta.

Il contesto paesaggistico locale n. 1 definito *"Ecosistema agricolo urbanizzato ad elevata frammentazione dell'Hinterland di Martina Franca"* presenta una disomogeneità di aree (agricole, residenziali, produttive) che richiedono una particolare attenzione e soluzioni urbanistiche-ambientali - naturalistiche in grado di garantire, da una parte, la riduzione delle pressioni antropiche e, dall'altra, la sostenibilità abitativa in zone dove è forte la presenza dell'uomo e delle infrastrutture.

Infatti, la zona in questione si caratterizza per una connaturata frammentazione del territorio rurale, frammentazione dovuta alla tipologia di sistema insediativo che vi insiste (campagna abitata) e alla conseguente complessità dei differenti mosaici agricoli.

Lo stesso PPTR identifica come elementi detrattori della valenza ecosistemica del Paesaggio Rurale, la compromissione del modello storico rurale insediativo della "campagna abitata" caratterizzato da un'agricoltura di autoconsumo, con orti, frutteti e vigneti. Alle pratiche di lunga durata, che comportavano una permanenza in campagna attiva e produttiva, nonché modelli di socialità rurale, si affiancano quelle di un turismo stagionale della valle.

Questo modello, pur continuando a mantenere una forte riconoscibilità, presenta diverse modificazioni tra cui la "la sostituzione delle attività agricole con attività turistiche e ricreative scarsamente legate al territorio", "il rifacimento e le superfetazioni dei trulli (con volumi a varie attrezzature ed arredi quali garage, piscine, barbecues, etc.)" che invece appaiono favorite dalla misura di consentire i soli "ampliamenti funzionali alle attività complementari alle destinazioni agricole e forestali (es. turistico ricettivo/agriturismo)" In detto ambito le disposizioni dell'art. 12 del regolamento che limitano gli interventi alla sola manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro e risanamento conservativo dei fabbricati esistenti determineranno "tout court" un blocco dei processi insediativi già consentiti dal P.R.G. e dalla Legge del "Piano casa" recentemente prorogata (L.R. n. 14/09 e ss. mm.i), con significativi effetti sulla comunità locale anche di natura economica e sociale.

L'ambito in questione ed in particolare le zone contermini al centro abitato ovvero "la campagna abitata" presenta aree agricole residuali ormai prive di caratteri fondamentali di naturalità e di ruralità.

Pertanto, considerata la complessità dell'ambito in questione si ritiene opportuno che detta zona sia oggetto di un approfondito studio analitico **da effettuare nell'ambito del redigendo PUG del Comune di Martina Franca**. Detta analisi dovrà garantire la sostenibilità ambientale delle zone in esame, anche attraverso norme edilizio - urbanistiche differenziate in base al valore naturalistico reale.

La salvaguardia delle zone agricole e agricole residenziali della "campagna abitata", la conservazione degli habitat, oltre alla sostenibilità economica e sociale delle zone interessate dall'ambito sono gli obiettivi prioritari del PUG in formazione. Per tali ragioni si chiede la modifica dell'art. 12 come da allegato.

In riferimento alle norme del Regolamento, l'art. 14 appare molto aleatorio in quanto considera l'edificio o il manufatto rurale indipendente dal suo contesto reale, non modulando la pressione possibile dell'intervento edilizio in base alla sua particolarità ambientale (positiva o negativa) o alla connotazione ambientale e paesaggistica del sito in

cui quel manufatto è collocato.

L'irrigidimento normativo e l'atteggiamento classico coercitivo sulla gestione degli interventi edilizi indurrà, inevitabilmente, ad una resistenza scontata dei portatori di interessi che incepperà o quantomeno complicherà tutte le buone intenzioni di tutela previste dal Piano.

Anche per quanto riguarda l'area buffer prevista per una distanza di 5 km dal perimetro del SIC, appare esageratamente cautelativa per zone molto diverse tra loro (centri abitati, boschi, zone agricole, campagna abitata) e priva di normativa specifica.

Non è chiaro innanzitutto come sia stato possibile individuare tale zona senza aver analizzato ambientalmente il territorio di riferimento.

Nell'articolazione del piano si è badato molto alla quantità e non alla qualità.

Nelle analisi condotte dal Piano questa zona buffer risulta esclusa dalle indagini del quadro conoscitivo e da qualunque altra valutazione ambientale e naturalistica e quindi per tale carenza risulta difficile comprendere come sia stato possibile istituire una zona contigua così ampia e rigidamente inquadrata e di riferimento per le procedure di Valutazione di Incidenza, soprattutto di tipo prioritario.

Così, come risulta difficile comprendere quale sia stato il criterio per l'individuazione di quelle fasce, di forma così perfettamente geometrica, a supporto e a tutela delle connessioni terrestri della Rete Ecologica Regionale (P.P.T.R.).

Molti centri abitati ricadendo in questa fascia di rispetto (buffer-zone) e pur non appartenendo ad una zona prioritaria di valutazione di incidenza, in realtà, potranno essere soggetti ad un valutazione di incidenza che nella maggior parte dei casi potrà risultare solo un appesantimento burocratico e un atto completamente inutile, con il risultato di aggravare l'onere della progettazione e di allungare i tempi per l'ottenimento dei nulla osta necessari.

Sarebbe stato più logico individuare una zona contigua che tenesse conto maggiormente delle reali valenze naturalistiche in estensione o riduzione rispetto alla perimetrazione originariamente prevista.

Il gruppo di lavoro ha ritenuto importante introdurre un parametro di comparazione tra il PdG in oggetto e il Regolamento SIC Murgia dei Trulli adiacente in cui ad esempio trova spazio la valutazione delle aree secondo una precisa zonizzazione; a tal proposito si riporta uno stralcio del regolamento del PDG Murgia dei Trulli.

Articolo 2 – Suddivisione in zone

1. Il territorio del SIC è suddiviso nelle seguenti zone:

1. A: zona naturale;
2. B: zona a gestione attiva;
3. C: zona ad uso intensivo.

In questo modo si potrebbe graduare la conservazione naturalistica, dando un maggiore impulso conservativo e vincolistico alle zone naturali, medio alle zone a gestione attiva (boschi cedui di fragno ecc) e minore a quelle ad uso intensivo.

A TITOLO ESEMPLIFICATIVO SI SEGNALANO INOLTRE GLI ARTT. 22-23-24-27 DEL PIANO DI GESTIONE MURGIA DEI TRULLI CHE SEMBRANO MOLTO PIU' EQUILIBRATI E DA CUI SI POTREBBE PRENDERE SPUNTO.

Articolo 22 – Sistemazioni agrarie tradizionali

1 Non è consentito, salva autorizzazione dell'Autorità di Gestione, eliminare o trasformare gli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario del SIC ad alta valenza ecologica, quali muretti a secco, terrazzamenti, specchie, cisterne, siepi, filari alberati, risorgive, fontanili. Sono consentite le ordinarie attività di manutenzione e ripristino. Nei casi di comprovata necessità, per esigenze di lavoro aziendale, previa autorizzazione del Autorità di Gestione, è consentito realizzare piccoli spostamenti ed aperture di varchi.

2 Gli interventi di manutenzione, restauro e nuova costruzione delle sistemazioni agrarie tradizionali del SIC devono essere realizzati nel rispetto dei seguenti criteri generali:

a) i nuovi muretti a secco vanno costruiti nel rispetto della tipologia architettonica tradizionale e del contesto paesaggistico, utilizzando pietre calcaree locali montate e incrociate a secco senza malta cementizia e/o altri leganti. La manutenzione e/o il restauro dei muretti a secco esistenti deve avvenire secondo le tecniche costruttive sopra indicate;

b) la divisione di fondi può avvenire con muretti a secco realizzati con la tecnica descritta al punto a) o mediante l'impianto o lo sviluppo spontaneo di siepi vive con specie arbustive e arboree autoctone. Le recinzioni a rete sono ammesse solo se ricopribili in breve tempo da vegetazione arbustiva e rampicante, in modo da trasformare le recinzioni stesse in siepi vive ad alto valore paesaggistico e faunistico. In ogni caso, le recinzioni devono avere un congruo numero di varchi per permettere il passaggio della fauna selvatica;

3 L'Autorità di Gestione incentiva il mantenimento e il recupero, per quanto possibile, degli abbeveratoi e delle cisterne. L'Ente promuove inoltre il ricorso a sistemi eco-compatibili di raccolta e di utilizzo delle acque piovane, ivi compresa la realizzazione di punti d'acqua, importanti per la tutela della biodiversità e per la lotta agli incendi. La realizzazione di tali bacini idrici è soggetta ad autorizzazione dell'Autorità di Gestione e deve preferibilmente avvenire in prossimità di aree coperte da vegetazione naturale e in corrispondenza di avvallamenti naturali. Per il restauro dei fontanili esistenti o per la creazione di nuovi si deve prevedere la loro realizzazione con materiale lapideo tipico della zona. Per la realizzazione di pozze e stagni si deve prevedere l'impermeabilizzazione con materiali, quali pietra o strati di argilla, (bentonite ecc.) o, in alternativa, cemento misto a pietrisco tale da disgregarsi in un tempo utile alla formazione di un congruo strato di materiale di deposito. Al fine di agevolare l'uscita e l'entrata degli anfibi è opportuno realizzare, all'interno della vasca, una rampa di risalita in pietrame cementato, larga 20 cm e inclinata di 30°. A valle dei fontanili vanno create due o tre pozze di 2-5 m² (dimensioni ca 100x150x50 cm) ognuna mediante scavo impermeabilizzato. Si deve prevedere anche la predisposizione di una canaletta interrata per le acque di deflusso del fontanile. Infine, per creare l'habitat idoneo per gli anfibi, è necessario mantenere a dimora un piccolo nucleo vegetale arboreo arbustivo laterale al fontanile e intorno alle vasche.

Articolo 23 – Indirizzi e prescrizioni relativi alla nuova edificazione nel territorio extraurbano

1. Nelle zone agricole del territorio extraurbano dei comuni interessati dal SIC, per le quali sono ammessi dagli strumenti urbanistici vigenti interventi di nuova edificazione a vario titolo, fatte salve le limitazioni di cui agli articoli relativi alle zone agricole specifiche, si riportano i seguenti indirizzi di inserimento paesaggistico:

a) per quanto riguarda le attenzioni da assumere nella progettazione degli interventi, queste si devono basare sul presupposto che gli edifici e i manufatti e le relative aree di pertinenza, che si intendono realizzare, sono tenuti a inserirsi coerentemente nei diversi contesti paesaggistici, connotati dalle differenti trame agricole, evitando la cancellazione

dal punto di vista percettivo dei segni caratterizzanti queste stesse, al contrario assumendo detti segni come riferimento rispetto al quale saranno posti in relazione (in termini di dimensione, grana, materiali, colori ecc.) i segni aggiunti dalla trasformazione indotta dall'intervento. Ciò affinché il nuovo manufatto e la sua area di pertinenza, rappresentino un contributo di evoluzione e valorizzazione del paesaggio esistente.

b) i criteri progettuali da assumere per la realizzazione di tali interventi, per quanto riguarda la localizzazione e la definizione morfologico funzionale dei manufatti, la definizione morfologica degli elementi vegetazionali di connessione della rete ecologica, devono essere riferiti ai seguenti specifici aspetti progettuali di attenzione paesaggistica:

- 1. il tipo di sequenza consolidata del rapporto fra tipo di appoderamento (tipo di coltura, viabilità poderale) e manufatti edilizi, e dunque rapporto visivo tra strada interpoderale e intervento, rapporti percettivi e funzionali tra viabilità principale e accessi al lotto ecc.;*
- 2. la presenza di riferimenti di tipo percettivo-visivo quali boschi, alberi isolati, trulli, masserie, che interrompono la omogeneità dei caratteri del paesaggio rurale del Canale di Pirro o della Piana degli ulivi secolari, che vanno considerati punti e linee visuali che il contesto minimo di riferimento progettuale dell'intervento intercetta o può intercettare;*
- 3. il tipo di visuale degli sfondi caratterizzanti: orizzonte ravvicinato o distanziato;*
- 4. la percepibilità dell'intervento, che in contesti blandamente ondulati come quelli del paesaggio rurale della Murgia dei Trulli, si limita ad orizzonti continui ed omogenei e dunque è limitata. Nel caso in cui siano presenti orizzonti visuali che interrompono l'omogeneità dei caratteri (ad esempio una strada su versante dalla quale l'intervento è percepito o la cui percezione è inibita dalla realizzazione dell'intervento), occorre tenerne conto sia in fase di individuazione del contesto minimo di riferimento progettuale, sia di definizione delle specifiche soluzioni progettuali dell'intervento.*

- 5. la presenza di edifici tipologicamente rappresentativi di una modalità costruttiva locale storicamente e culturalmente definita;*

- 6. il rapporto tra l'organizzazione degli spazi e volumi interni all'intervento e lo spazio immediatamente esterno all'intervento;*

- 7. la presenza all'interno dell'azienda di costruzioni o nuclei agricoli, in adiacenza dei quali, salvo comprovate esigenze produttive, di sicurezza e igienico-ambientali, dovranno essere realizzate le nuove abitazioni in modo tale che i nuovi edifici formino, con quelli esistenti, complessi organici sotto il profilo*

morfologico. In ogni caso la nuova edificazione non dovrà arrecare pregiudizio alla percezione dei valori formali degli edifici storici;

- 8. la possibilità e modalità di prevedere, nell'ambito dell'intervento, interventi di connessione ai filari ed alle siepi, boschi ecc.;*

- 9. la contiguità ai boschi e ad eventuali ambiti con funzione di riequilibrio della rete ecologica, da considerare elementi ai quali raccordare la progettazione delle aree libere di pertinenza degli edifici.*

c) Per quanto riguarda gli impianti produttivi agricoli, le nuove costruzioni dovranno inserirsi nell'andamento naturale del terreno, mediante un accurato studio della funzionalità dei fabbricati che consenta di limitare le modifiche della morfologia del suolo; essi devono inserirsi armonicamente, dando luogo ad un assetto finale con eventuale sistemazione vegetazionale mediante impiego di specie autoctone. La configurazione volumetrica, nonché i materiali e le tinte dei fabbricati dovranno relazionarsi con il contesto. Particolare attenzione bisognerà porre all'attacco a terra e alla copertura dell'edificio. Il progetto architettonico dovrà prevedere lo studio dell'assetto vegetazionale delle aree di pertinenza al fine di esaltarne la caratterizzazione architettonica o di migliorarne l'aspetto da visioni a distanza, la messa a dimora lungo le

strade di accesso agli impianti di siepi e/o alberature a filari, l'attrezzamento delle aree cortilive con parcheggi e zone attrezzate per la sosta.

2. La competenza sul controllo della rispondenza degli indirizzi di cui sopra spetta all'Ufficio Tecnico Comunale sul cui territorio avviene la trasformazione.

3. Nelle zone agricole del territorio di Monopoli contermini al Sito, nelle quali è previsto il completamento delle contrade, per gli interventi di nuova edificazione di manufatti abitativi valgono gli indirizzi di inserimento paesaggistico di cui al precedente comma.

4. Per le aree sottoposte ai vincoli idrogeologico e paesaggistico ricadenti negli ambiti di protezione paesaggistica valgono le specifiche norme.

5. Per le aree ricadenti negli ambiti di contenimento del rischio idraulico e di protezione a pozzi e sorgenti, valgono gli indirizzi e le prescrizioni specifiche.

6. In ogni caso è vietato l'impianto di specie arboree e arbustive ornamentali o comunque estranee ai luoghi.

7. Non è consentita la realizzazione di nuovi canili.

Articolo 24 – Attività agricole e zootecniche

1. Sulle superfici agricole, per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme del Reg. (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 2003 relative al regime di sostegno diretto nell'ambito della Politica Agricola Comune (PAC) e relative norme nazionali e regionali di recepimento e successive modifiche e integrazioni.

2. La pratica agricola deve essere informata al rispetto, alla cura e allo sviluppo dei cicli biologici, di carattere vegetale o animale, e all'uso sostenibile delle risorse naturalistiche e antropiche presenti sul territorio.

3. L'Autorità di Gestione promuove la diffusione di colture attuate secondo i metodi di produzione biologica e biodinamica, nonché la coltivazione di specie e varietà locali.

4. L'Autorità di Gestione promuove la conoscenza e l'applicazione dei programmi e dei regolamenti comunitari in materia agro-ambientale, anche fornendo la necessaria assistenza tecnico-amministrativa ai possibili beneficiari.

5. Nello svolgimento di attività agricole e zootecniche all'interno del SIC non è consentito l'impiego di organismi geneticamente modificati.

6. Nella zona B viene previsto l'obbligo del mantenimento delle colture permanenti ed in rotazione in atto, esclusivamente per quanto concerne l'habitat 6310, così come cartografato nelle Tavole 7A e 7B.

7. Nella zona B sono consentiti i seguenti interventi di miglioramento fondiario a supporto delle coltivazioni agrarie, nelle sole aree coltivate, previa autorizzazione dell'Autorità di Gestione:

a) macinazione delle pietre presenti nel suolo ad una profondità massima di 20 cm;

b) movimentazioni del suolo agrario al fine di ripristinare lo strato di suolo eroso: a tale scopo può essere utilizzato terreno proveniente da altri siti, avente caratteristiche simili a quelle del suolo presente nell'appezzamento stesso.

8. Nella zona C è possibile il cambio di destinazione colturale, sempre nel rispetto della vocazione agricola e colturale dell'area nonché delle caratteristiche paesaggistiche dei luoghi.

9. Nella zona C sono consentiti i seguenti interventi di miglioramento fondiario a supporto delle coltivazioni agrarie, previa autorizzazione dell'Autorità di Gestione:

a) macinazione delle pietre presenti nel suolo ad una profondità massima di 30 cm per i nuovi impianti (vigneti, frutteti ecc.);

b) movimentazioni del suolo agrario al fine di ripristinare lo strato di suolo eroso: a tale scopo può essere utilizzato terreno proveniente da altri siti, avente caratteristiche simili a quelle del suolo presente nell'appezzamento stesso.

10. Il livellamento dei terreni è soggetto ad autorizzazione dell'Autorità di Gestione. Sono comunque sempre ammessi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina.

11. Gli interventi finalizzati al rinnovo della pratica agricola e al miglioramento fondiario, che incidono sull'assetto dei percorsi poderali ed interpoderali, devono rispettare il criterio organizzativo della trama poderale in modo tale da salvaguardare la leggibilità dei singoli segni che la compongono, dei rapporti dimensionali e dei materiali, secondo quanto indicato:

a) ogni opera che comporti trasformazioni fondiarie non dovrà portare alla distruzione degli elementi caratteristici del paesaggio agrario, di testimonianze storiche dell'attività agricola o di elementi di rilevanza naturalistica ambientale.

b) In particolare i percorsi poderali devono essere tracciati come sottomultipli della maglia preesistente e devono rispettare gli andamenti prevalenti; gli eventuali elementi di naturalità devono essere localizzati ai margini degli appoderamenti in forma di siepi e filari alberati. Nella realizzazione dei percorsi evitare la realizzazione di nuovi tracciati, se non strettamente necessario e utilizzare rivestimenti in terra battuta, comunque permeabili; utilizzare l'asfalto esclusivamente per necessità comprovate.

a) ogni opera che comporti trasformazioni fondiarie non dovrà portare alla distruzione degli elementi caratteristici del paesaggio agrario, di testimonianze storiche dell'attività agricola o di elementi di rilevanza naturalistica ambientale.

b) In particolare i percorsi poderali devono essere tracciati come sottomultipli della maglia preesistente e devono rispettare gli andamenti prevalenti; gli eventuali elementi di naturalità devono essere localizzati ai margini degli appoderamenti in forma di siepi e filari alberati. Nella realizzazione dei percorsi evitare la realizzazione di nuovi tracciati, se non strettamente necessario e utilizzare rivestimenti in terra battuta, comunque permeabili; utilizzare l'asfalto esclusivamente per necessità comprovate.

c) Gli eventuali interventi edilizi e infrastrutturali dovranno rispettare allineamenti e orditura delle colture, della maglia dei percorsi rurali e dei muretti a secco esistenti, oltre a evitare brusche soluzioni di continuità e salti di scala.

12. In ossequio a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, Decreto del Ministero per l'Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007, sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante l'anno e sulle altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del Regolamento 1782/2003/CE, è fatto obbligo di garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e di attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione, sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del Regolamento 1782/03/CE. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento, compreso fra il 15 marzo e il 31 agosto. E' fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalla normativa in vigore. In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;

2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;

3) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1, lett. c), Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 7 marzo 2002;

4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario, previa autorizzazione dell'Autorità di Gestione;

5) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;

6) in presenza della pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura giustificabile sulla base del clima arido e della tessitura del terreno.

In tale ipotesi sono ammesse:

a) al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 maggio ed il 15 luglio di detta annata agraria;

b) operazioni di sfalcio o trinciatura, ad un'altezza minima di almeno 15 centimetri, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare la fioritura delle piante infestanti e quindi la successiva disseminazione. È comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico

erboso. La produzione erbacea ottenuta a seguito dello sfalcio operato sulle superfici abbinate a titoli di riposo può essere utilizzata in azienda a fini agricoli e per l'alimentazione del bestiame dopo il 31 agosto di ciascun anno, mentre può essere commercializzata dopo il 15 gennaio dell'anno successivo.

13. L'Autorità di Gestione promuove la redazione di un piano di gestione pastorale, che deve essere approvato dalla Regione Puglia. Il piano di gestione, il cui costo è a totale carico dell'Autorità di Gestione, riguarda tutte le superfici a pascolo e a prato-pascolo presenti nelle aree naturali e seminaturali del sito.

14. Non è consentita la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di prati naturali o seminati prima del 1 settembre e in assenza di comunicazione all'Autorità di Gestione; sono fatti salvi interventi connessi a emergenze di carattere fito-sanitario, previo parere dell'Autorità di Gestione.

15. L'Autorità di Gestione incentiva l'abbandono delle pratiche di abbruciamento delle stoppie e la loro sostituzione con operazioni alternative che possano arricchire il terreno di sostanza organica, quali la trinciatura e l'interramento.

16. Non è consentito bruciare qualsiasi rifiuto derivante dall'attività agricola, come coperture in plastica, tubi di irrigazione, contenitori di fitofarmaci, cassette ecc., a cui si applicano inderogabilmente le norme in materia di smaltimento dei rifiuti, sono esclusi i residui vegetali derivanti dalle pratiche agronomiche (rami, fogliame e altri residui vegetali).

17. La manutenzione della rete di sgrondo delle aziende operanti all'interno del SIC va effettuata tra luglio e settembre.

18. Non è consentito eliminare o trasformare gli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica, in particolare muretti a secco, terrazzamenti, specchie, cisterne, siepi, filari alberati, risorgive, fontanili. Sono consentite le ordinarie attività di manutenzione e ripristino e fatti salvi gli interventi autorizzati dall'Autorità di Gestione.

19. Nel SIC l'uso e lo spandimento di compost sono ammessi esclusivamente nei seguenti casi:

a) in presenza di compost di qualità certificata e proveniente da residui vegetali (ammendante verde); sono esclusi i compost prodotti con fanghi provenienti da depuratori urbani ed industriali;

b) su superfici agricole occupate da coltivazioni di tipo intensivo, quali frutteti, vigneti (uva da tavola e da vino), oliveti, orti e seminativi.

L'uso e lo spandimento di compost non sono in ogni caso consentiti su superfici naturali e su superfici caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario.

Articolo 27 – Gestione forestale

1. La gestione dei boschi viene attuata mediante un piano di gestione forestale, proposto dall'Autorità di Gestione ed approvato dalla Regione Puglia. Il piano di gestione, il cui costo è a totale carico dell'Autorità di Gestione, riguarda tutte le superfici forestali del sito e viene redatto seguendo i dettami della selvicoltura naturalistica.

2. Gli interventi selvicolturali devono prioritariamente prestare attenzione alla conservazione e al miglioramento della funzionalità dei singoli sistemi forestali applicando tecniche, a minimo impatto ambientale, soprattutto per quanto riguarda le utilizzazioni e le interferenze con un armonico sviluppo quali-quantitativo della fauna selvatica.

3. Gli interventi selvicolturali sono consentiti dal 1 ottobre al 15 marzo.

4. Nei lavori di forestazione è consentito impiegare solo specie arboree e arbustive autoctone.

5. L'impiego di mezzi meccanici gommati a lavorazione andante è ammesso esclusivamente per operazioni di esbosco.

6. Nel corso della stagione silvana sono ammesse tagliate contigue non superiori a 10 ettari. L'estensione della tagliata è determinata sommando all'area di taglio le superfici di bosco contigue:

a. che siano state oggetto di taglio nelle 3 stagioni silvane precedenti, nel caso dei cedui;

b. che siano state oggetto di taglio nelle 5 stagioni silvane, nel caso delle fustaie;

c. che risultino transitoriamente prive del soprassuolo a causa di incendi o di altre cause naturali o antropiche.

7. Ai fini dell'applicazione del comma 4, per "tagliata" si intende una superficie boschiva su cui sia effettuato il taglio di utilizzazione finale. Da tale definizione sono escluse le superfici forestali in cui siano eseguiti tagli intercalari, quali sfolli e diradamenti.

8. La pratica della martellata non è ammessa nel SIC. Le piante da rilasciare negli interventi di utilizzo o di miglioramento boschivo devono essere individuate con un anello di vernice rossa indelebile, tracciato a circa 1,30 metri dal suolo; le piante devono essere inoltre numerate progressivamente sul fusto. Per esse deve essere predisposto un piedilista di cavallettamento in cui sia indicato il diametro a 1,30 metri dal suolo, il numero progressivo e la specie. Nelle fustaie le piante da abbattere possono essere individuate anche con apparecchiature satellitari di posizionamento geografico (GPS).

9. I residui di lavorazione non possono essere bruciati nei boschi e devono essere cippati in loco.

10. Devono in ogni caso essere salvaguardati gli individui di grosse dimensioni con chioma ampia e ramificata, quali alberi vetusti e ramificati.

11. Nei boschi soggetti a utilizzazioni è fatto obbligo di lasciare almeno dieci esemplari arborei ad ettaro con particolari caratteristiche fenotipiche, diametriche ed ecologiche, in grado di crescere indefinitamente e almeno dieci esemplari arborei ad ettaro morti o marcescenti, fatti salvi gli interventi diretti a garantire la sicurezza della viabilità e dei manufatti, da eseguirsi previo parere dell'Autorità di Gestione.

*12. Per i boschi cedui di fragno (*Quercus trojana*) sono da riservare per ogni ettaro di superficie almeno 100 matricine del turno, di cui 1/3 di età multipla del turno. Per i boschi cedui di leccio (*Quercus ilex*) sono da riservare per ogni ettaro di superficie almeno 120 matricine del turno, di cui 1/3 di età multipla del turno. Le matricine possono essere tagliate ad una età almeno doppia del turno del ceduo, calcolata con riferimento al turno minimo e contemporaneamente all'utilizzazione del resto del soprassuolo. Qualora le esigenze della rinnovazione lo richiedano, l'Autorità di Gestione può prescrivere con*

provvedimento motivato il rinvio del taglio di tutte o di parte delle matricine presenti, anche se in numero superiore a quelle prescritte, ad un turno successivo. Il taglio di matricine di età multipla del turno può variare anche in misura non proporzionale, in base alla situazione strutturale del bosco e della stazione e al contesto dell'intervento.

Quando non siano presenti matricine di età multipla del turno, dovranno rilasciarsi matricine del turno in numero maggiore. Nel caso di boschi o di circoscritte aree boscate da trattarsi con matricinatura intensiva, il numero massimo delle matricine da riservarsi può essere fino al triplo dei valori minimi indicati precedentemente; anche in questo caso, il numero delle matricine di età multipla del turno può variare anche in misura non proporzionale, in base alla situazione strutturale del bosco e della stazione.

13. L'Autorità di Gestione può determinare entro il 30 giugno di ogni anno la superficie massima che per la successiva stagione silvana può essere sottoposta a tagli suscettibili di determinare oltre il 70% di scopertura del suolo. Rilevano a tal fine i tagli dei boschi cedui con rilascio di matricine e i tagli delle fustaie. La superficie massima ammissibile al taglio per anno silvano non può essere maggiore del rapporto tra superficie e turno minimo vigente per i vari tipi di boschi.

14. Non è consentito effettuare interventi di taglio su piante sporadiche, ossia su specie forestali che non superino complessivamente il 10% del numero di piante presenti in un bosco e che siano allo stato isolato o in piccolissimi gruppi.

15. Non è consentito il rimboschimento delle radure di superficie inferiore a 10.000 m², per le fustaie, e a 5000 m², per i cedui semplici o composti.

16. I viali tagliafuoco dovranno essere di "tipo verde attivo", con una limitata asportazione della biomassa arborea.

17. Nella realizzazione di piste forestali è da evitare la frammentazione delle superfici boscate e l'eccessiva riduzione del bosco. A tal fine le eventuali piste che per esigenze di cantiere dovessero essere aperte, dovranno essere utilizzate a scopo esclusivo dell'esbosco del materiale legnoso e dovrà essere ripristinato lo stato iniziale, a chiusura dei lavori attraverso operazioni di erpicatura del terreno

Inoltre il gruppo di lavoro ha ritenuto opportuno rilevare come il PDG abbia completamente ignorato la fase evolutiva che le attività agricole hanno avuto nell'ultimo periodo e quali sono oggi le figure imprenditoriali che si cimentano in agricoltura in luogo delle vecchie figure agrarie tradizionali.

A tal proposito si segnala quanto al seguito:

1- L'attività agricola e zootecnica ha subito nell'ultimo secolo delle evidenti trasformazioni, di cui il piano di gestione non può non tenere conto. Infatti, lo sviluppo della zootecnia con particolare riferimento ai bovini da latte, ha subito, nell'ultimo periodo, una riduzione di importanza per la crisi del settore dovuta essenzialmente all'andamento dei prezzi del latte. Ciò ha portato all'abbandono di molte aziende e ad una riduzione delle attività di produzione dei foraggi e dell'attività di pascolo.

La pressione selettiva genealogica ha portato a problematiche di riduzione della produzione ed a diffusione di malattie, prima contenute; di conseguenza l'attività zootecnica intensiva tipica degli anni 90' ha lasciato il passo alla riscoperta di vecchie razze rustiche (es. podolica pugliese) ed il passaggio a sistemi di allevamento più estensivi, con riduzione del carico di bestiame. Si assiste cioè, ad una naturale evoluzione dell'agricoltura verso sistemi meno intensivi e più naturalistici.

2- Un fenomeno socio-agrario molto diffuso è rappresentato dalla diffusione di figure imprenditoriali agricole, diverse dal classico coltivatore diretto: le aziende sono spesso

rilevate da investitori provenienti da altri settori, che non svolgono l'attività agricola come attività principale. Queste figure, spesso rappresentate anche da professionisti, assicurano la continuità di attività che altrimenti andrebbero perdute. La stessa disciplina giuridica del diritto di prelazione agraria, ha visto giudici sentenziare a favore di queste figure, modificando nei fatti una giurisdizione che in passato favoriva solo i coltivatori diretti. Spesso, per appezzamenti limitati nell'estensione, a coltivare i seminativi, gli uliveti ed i vigneti del nostro agro, sono cittadini hobbysti del fine settimana, che uniscono l'utile al dilettevole.

- 3- Queste nuove forme di agricoltura vivono oggi la realtà del nostro paesaggio agrario e ne costituiscono elemento portante e di conservazione naturalistica: anzi, molte volte la sensibilità paesaggistica e di conservazione naturalistica, ha in queste nuove figure un occhio molto più critico e attento delle stesse figure agrarie tradizionali.

Per quanto innanzi ne deriva che attuare un regime vincolistico penalizzante nei confronti di queste nuove figure, che non trovano una posizione premiante negli articoli relative alle nuove edificazioni del PDG che si rifà esclusivamente alle figure classiche del mondo agrario, può significare un serio ostacolo alla presenza dell'uomo sul territorio agrario, che costituisce il primo elemento di tutela del paesaggio medesimo.

Conclusioni:

Alla luce delle determinazioni di cui sopra, scaturite dalle valutazioni emerse dal Gruppo di lavoro indicato in oggetto, si propone di rimodulare il Piano di Gestione SIC Murgia di Sud-Est adottato con Delibera della Giunta Regionale Pugliese n. 1988 del 3.11.2015, pubblicata sul B.U.R. n. 149 del 17.11.2015 sulla scorta degli emendamenti proposti al Regolamento di Gestione che seguono.

Ha redatto:

ing. L.A. Simone